



Servizio psicologico scolastico

Promemoria "Promozione integrativa senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento" (guida pratica)

Attuazione (raccomandazione)

- In linea di principio gli enti scolastici garantiscono l'offerta di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia. Per una misura di Promozione Integrativa senza Adeguamento degli obiettivi di apprendimento (PI sA) il coinvolgimento del Servizio Psicologico Scolastico (SPS) non è prescritto dalla legge.
- I Pedagogisti Curativi Scolastici (PCS) dispongono di adeguate competenze per svolgere delle valutazioni.
- La legge scolastica non prevede una limitazione temporale per le misure PI sA. Un sostegno a lungo termine tramite il PI sA risulta opportuno in particolare in caso di difficoltà di lettura (dislessia), di scrittura (disortografia, disgrafia) e/o di abilità aritmetiche (discalculia), in quanto questi disturbi specifici d'apprendimento perdurano nel tempo. Il PI sA permette di definire le modalità di intervento ottimali e l'acquisizione delle strategie fondamentali per sostenere gli allievi in maniera mirata.
- Gli allievi con un disturbo da deficit di attenzione/iperattività, con difficoltà di comportamento o di percezione di norma fruiscono di promozione nell'ambito di una misura PI sA.
- In base all'incidenza delle diagnosi sopra menzionate occorre tener presente che in ogni classe esiste un bisogno educativo corrispondente. È di fondamentale importanza pianificare in anticipo le risorse necessarie.

Coinvolgimento del SPS

- Conformemente all'ordinanza relativa alla legge scolastica, il coinvolgimento del SPS è previsto solo in caso di domande specifiche o incertezze.
- Un coinvolgimento del SPS risulta opportuno quando
 - nonostante l'allievo sia stato sostenuto con regolarità, la promozione non ha avuto i risultati auspicati,
 - vi sono dubbi riguardo alle misure di promozione integrativa,
 - è necessario adottare ulteriori misure, ad es. per una richiesta di compensazione degli svantaggi serve un accertamento
 - la diagnosi è il presupposto per ulteriori misure, come ad esempio una perizia su un'eventuale compensazione degli svantaggi.
- Un coinvolgimento sistematico o ricorrente del SPS nella promozione integrativa senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento non è previsto né richiesto dalla legge. Inoltre, verrebbero impegnate risorse del SPS che altrimenti mancherebbero.

Segnalazione e procedura

- In caso di incertezze riguardo alla procedura i PCS possono contattare il SPS (consulenza specialistica).
- La segnalazione viene effettuata tramite il formulario (vedi sito web, www.avv.gr.ch), con il consenso dei genitori, in particolare vanno documentati i provvedimenti di promozione adottati fino a quel momento e allegate eventuali verifiche svolte in classe.
- Durante la tavola rotonda vengono stabiliti di comune accordo gli obiettivi concreti e le misure di promozione.
È compito della scuola documentare i termini del colloquio di valutazione e redigere l'accordo (ad es. nel quadro di un breve verbale).

Forma scritta

- In linea di principio in caso di PI sA la legge scolastica non prevede che il SPS rediga un rapporto.
- In caso di diagnosi di dislessia, disortografia e/o discalculia, come pure per allievi dotati di talenti particolari, se necessario, viene redatto un rapporto.

Basi legali

Ordinanza relativa alla legge scolastica (2012)

art. 48 ². *Nel settore a bassa soglia*

¹ L'accertamento da parte dei servizi riconosciuti dal Dipartimento nel settore a bassa soglia avviene se:

- a) vi sono dubbi o se gli interessati non riescono ad accordarsi circa i provvedimenti di pedagogia specializzata;
- b) si deve procedere a un adeguamento degli obiettivi di apprendimento;
- c) sono indicati provvedimenti pedagogico-terapeutici.

² Per l'esonero di allievi da singole materie è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio.

Direttive Provvedimenti di pedagogia specializzata (2013)

Promozione integrativa (PI)

La promozione integrativa avviene nella classe regolare, premesso che risulti vantaggiosa per l'allievo con bisogni educativi speciali e sostenibile per la classe regolare (art. 46 cpv. della Legge scolastica). Le misure integrative comprendono la promozione quale prevenzione (PI P), la promozione senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento (PI sA) e la promozione con adeguamento degli obiettivi d'apprendimento (PI cA). In base a una perizia psico-scolastica, allievi con bisogni educativi particolari possono fruire di un insegnamento secondo un programma didattico adattato, rispettivamente con obiettivi didattici adeguati (art. 45 della Legge scolastica, art. 48 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza).

Promozione integrativa senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento (PI sA)

La promozione integrativa senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento è applicata in modo particolare nel caso di difficoltà settoriali. Scolare e scolari con difficoltà settoriali come per esempio dislessia, discalculia, difficoltà comportamentali o percettive, ma anche allievi che rientrano nella scuola dopo un'assenza prolungata dovuta a malattia, che necessitano di sostegno nell'apprendimento, nel lavoro o nel contesto sociale – oppure che sono dotati di talenti particolari – fruiscono della promozione nell'ambito del piano didattico normale. Questa promozione sostituisce le terapie individuali previste in precedenza nel caso di legastenia e discalculia; di regola avviene in modo integrativo. Per motivi pedagogici le misure possono essere applicate anche in regime parzialmente integrativo, fuori dal contesto scolastico o in gruppi con allievi provenienti da più classi.

Istruzioni relative alle pagelle e alla promozione (2017)

art. 5. cpv. 1 e 2
Pagella e rapporto di apprendimento in caso di bisogno educativo speciale

¹ Art. 5 1 Nel caso di allievi con bisogno educativo speciale la pagella deve essere integrata da un rapporto di apprendimento, nel settore a bassa soglia almeno per il secondo semestre. Il rapporto di apprendimento viene redatto dal pedagogo curativo scolastico o dallo specialista per provvedimenti di pedagogia specializzata, in accordo con l'insegnante di classe.

² Per allievi senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento (PI sA), il voto nei settori lingue e matematica può essere sospeso per la durata del sostegno, tuttavia al massimo fino all'inizio della 5a classe elementare, con il consenso scritto dei titolari dell'autorità parentale. Il rapporto di apprendimento documenta in particolare lo stato della competenza oggettiva nelle materie per le quali non è stato assegnato un voto.